

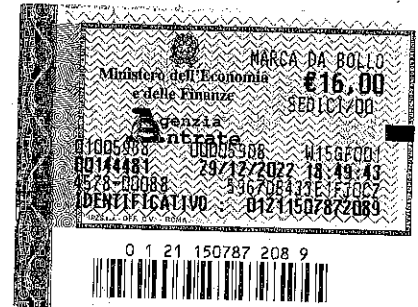


COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Associazione Diabetici Area Pratese (ODV)

Sede legale in Prato (PO), via Borgioli n. 48

Codice fiscale n. 01565170972



VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2022 si è riunita in Prato (PO), presso la sede sociale, l'Assemblea dell'Associazione in intestazione, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 7 dicembre 2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di modifica dello statuto dell'associazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- 2) Varie eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto, il Sig. Eliano Benassi, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Sig. Gualtiero Felici.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata informalmente convocata e dà atto:

- a) che sono presenti o regolarmente rappresentati tutti gli associati (come da foglio presenze conservato agli atti dell'Associazione);
- b) che è presente l'intero Consiglio Direttivo nella persona di sé medesimo, Presidente, e dei Sigg.ri Gualtiero Felici, Stefano Bonacchi, Claudio Salvi e Carlo Carlli, Consiglieri;
- c) che perciò l'Assemblea è validamente costituita, ed atta a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Maurizio', 'Gualtiero Felici', and 'Eliano Benassi'.

Large handwritten signature at the bottom right of the page.

STATUTO

ASSOCIAZIONE DIABETICI AREA PRATESE (ODV)

Via L. Borgioli, 48 – 59100 Prato (PO)

C.F. 01565170972

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

Associazione Diabetici Area Pratese ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Prato e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori:

- c) Attività socio sanitarie;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale.

L'Associazione ha per scopo primo la divulgazione scientifica, l'educazione sociale, la ricerca di possibili soluzioni dei problemi attinenti al diabete.

Nello specifico l'Associazione si propone di:

- divulgare la conoscenza della malattia in rapporto al diabete e alla sua prevenzione;
- di instaurare un legame fra i diabetici per uno scambio di esperienze ad un aiuto reciproco sul come affrontare le implicazioni psicofisiche della malattia;
- di tenere informati i diabetici sugli sviluppi della terapia per ottenere indicazioni utili nei differenti stadi della malattia stessa e particolarmente nelle sue varie complicazioni collaterali;
- di assistere i soci dal punto di vista medico, sociale, professionale, familiare;
- di sensibilizzare la pubblica opinione sui tanti problemi con questa malattia.

Suo scopo è anche quello di erogare prestazioni con continuità al fine di contribuire alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi, e tramite la partecipazione ad altre associazioni società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva

al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'Associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di prestarvi osservanza.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della richiesta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e non può essere disposto per un periodo temporaneo, può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- consultare ed esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per:

- morte;
- decadenza;
- recesso o esclusione;
- morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'esclusione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi amministrativi;
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
- c) versino in stato di incompatibilità;
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio;

L'associato viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere escluso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di esclusione sono adottati dal Consiglio direttivo della Associazione. Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal presidente dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Incompatibilità)

I dipendenti dell'Associazione non possono essere soci della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo (se richiesta l'obbligatorietà dalla vigente normativa);
- l'Organo di revisione (se richiesta l'obbligatorietà dalla vigente normativa).

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo obbligatorio, sono gratuite, poiché esercitate nella qualità di volontario, e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

ART. 8 (Assemblea)

L'Associazione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure né sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

La convocazione dell'Assemblea della Associazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati almeno dieci giorni prima della data fissata, o mediante affissione nei locali dell'Associazione e sul sito Internet (ove esistente), con l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare l'Atto costitutivo o lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo e lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere dell'Associazione, qualora non già nominati dall'Assemblea degli associati;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati, autorizzare le spese ed esercitare i relativi controlli;

- Al et*
MM AB
AS R
- può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a comitati appositamente nominate;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - provvedere ad ogni altra necessità dell'Associazione.

Sech
Bob
Salv
Cub

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7. I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Si applica l'articolo 2382 cod.civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- Revoca da parte dell'Assemblea;

- Sopravvenute cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 dello statuto;

- Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 5;

De
RA
AL

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Segretario su richiesta del Presidente, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

In caso di decadenza dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo, non si applica l'istituto della cooptazione. Qualora il numero dei membri del Consiglio si riduca al di sotto del minimo previsto, ossia 3, il Presidente o il Vice Presidente dovranno, senza indugio, convocare l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo; viceversa, se il numero dei membri rimasti in carica rimane al di sopra del suddetto minimo previsto, questi scadranno col termine naturale del proprio mandato.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnici-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di

Migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Comitato Scientifico)

Del Comitato Scientifico fanno parte Medici e Ricercatori specializzati nello studio del diabete. Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Direttivo nella elaborazione del programma di attività.

ART. 12 (Quota di adesione all'associazione)

La quota di Associazione è di € 12,00 (dodici/00) l'anno. Tale quota potrà essere aumentata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi (2/3).

Chi verserà una quota maggiore sarà considerato Socio "benemerito" dell'Associazione, così come chi abbia particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione su designazione del Consiglio Direttivo e dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea a quale presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Per essi sono previsti con conformità al terzo comma dell'articolo 8 del D.lgs 117/2017.

Nel caso i cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

ART. 14 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 18 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, stipulate ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina le modalità di attuazione.

ART. 19 (Bilancio di esercizio)

L'Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori a centomila euro annui (o a nuovi limiti imposti da future o nuove leggi e s.m.i.), l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori ad un milione di euro annui (o a nuovi limiti imposti da future o nuove leggi e s.m.i.), l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, il quale dovrà essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

ART. 21
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 22
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 8.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 25

(Rinvio)

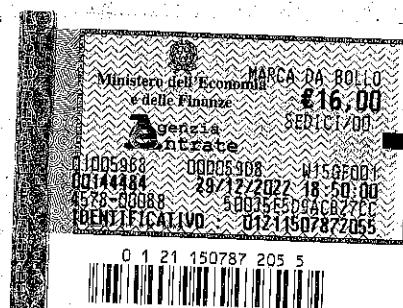
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, oltre alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, in quanto compatibili.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o fino all'approvazione del presente statuto da parte dell'autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato alla data di operatività del R.U.N.T.S. o, alla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto.

PRATO, 12 DICEMBRE 2022

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Benassi Eliano



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO - 2 GEN. 2023
AL N. 5 SERIE 3
ESATTI EURO esente
IL DIRETTORE